



## COMUNE DI VINOVO (Città Metropolitana di Torino)

Piazza Marconi, 1 - C.A.P. 10048  
C.F. e P. IVA 01504430016

Tel. (011) 9620413  
Fax (011) 9620430

### OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Il presente breve vademecum viene fornito al fine di semplificare e rammentare i vari obblighi in capo ai soggetti coinvolti nella competizione elettorale, senza pertanto voler sostituire o sintetizzare le vigenti norme alle quali si rinvia per una più approfondita analisi.

#### 1) PUBBLICAZIONE DEL CURRICULUM VITAE E DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

L'art. 1, c. 14, della L 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge spazzacorrotti) e s.m.e i. ha stabilito, in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative (escluse quelle relative ai comuni fino a 15.000 abitanti), **l'obbligo, per i partiti e movimenti politici che si presentano alle elezioni, di pubblicare sul proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, per ciascun candidato il curriculum vitae e il certificato rilasciato dal casellario giudiziale** (art. 24 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto **entro il 14° giorno antecedente la data dell'elezione**. Il certificato del casellario giudiziale deve essere stato rilasciato nei 90 giorni che precedono la data della consultazione elettorale.

Il Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, entro il settimo giorno che precede la data dell'elezione, deve pubblicare, all'interno di un'apposita sezione del sito internet denominata «Elezioni trasparenti» e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso), **già pubblicati, in precedenza, nel sito internet del partito, movimento politico o lista** (art. 1, c. 15 l. 3/2019).

Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del Comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare alla Segreteria Generale entro il giorno martedì 28 maggio p.v. il link che consente l'accesso a tali documenti.

La pubblicazione dei dati sul sito comunale sarà strutturata in maniera tale da consentire all'elettore di accedere a tali informazioni attraverso la ricerca per partito, lista o movimento politico e per nome e cognome del singolo candidato.

L'omessa pubblicazione dei documenti in questione sui siti internet dei partiti/movimenti/liste – pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali – determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti

politici inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

## **2) PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI**

L'art. 30 della L. 25/03/1993 n. 81, relativo alla pubblicità delle spese elettorali, affida nei comuni con più di 10.000 abitanti a regolamenti e statuti comunali il compito di regolare autonomamente la rendicontazione di tali spese da parte di partiti e candidati.

Successivamente la legge 6 luglio 2012, n. 96 all'art. 13 ha previsto l'applicazione in tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti di alcune norme della legge 515/1993 e introdotto limiti di spesa. In particolare:

- le spese elettorali, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo, sono computate, ai fini del limite di spesa per i candidati sindaco e consigliere comunale, solo al committente che le ha effettivamente sostenute e devono essere quantificate nella dichiarazione da presentare al Presidente del Consiglio comunale;
- dal giorno successivo all'indizione dei comizi è obbligatorio designare un mandatario elettorale per la raccolta di fondi per il finanziamento della campagna, che deve utilizzare un unico conto corrente bancario ed eventualmente un conto corrente postale con le indicazioni previste dalla legge; sono esclusi dall'obbligo coloro che spendono meno di 2.500 € avvalendosi unicamente di denaro proprio;
- entro tre mesi dalla data delle elezioni dev'essere presentata una dichiarazione concernente le spese per la campagna elettorale o l'attestazione di essersi avvalsi solo di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito, movimento o lista di appartenenza (art. 13, c. 6 lett. a). La dichiarazione deve essere presentata al Presidente del Consiglio comunale e al Collegio regionale di garanzia elettorale, con il rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute. La dichiarazione dev'essere presentata al Collegio regionale di garanzia elettorale anche dai non eletti, entro tre mesi dalla proclamazione;
- i partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati devono presentare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 45 giorni dall'insediamento il consuntivo relativo alle spese per la campagna e alle fonti di finanziamento. Tale consuntivo va depositato anche presso l'Ufficio elettorale centrale.

### **Tipologia delle spese elettorali**

Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

## **Il mandatario elettorale**

Nei comuni con più di 15.000 abitanti, dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Da tale obbligo sono esclusi i candidati che spendono meno di 2.500 € avvalendosi unicamente di denaro proprio, i quali sono comunque obbligati a presentare la dichiarazione delle spese sostenute.

**Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto – al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di regione, previsto dall'art. 13 della legge n. 515/1993, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.**

**Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.** Il mandatario elettorale è tenuto a **registrare tutte le operazioni** relative alla campagna elettorale del candidato designante, **avvalendosi** a tal fine **di un unico conto corrente** bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti su tali conti correnti bancario o postale. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

## **Limiti alle spese elettorali: comuni da 15.001 a 100.000 abitanti**

Nei comuni con popolazione compresa tra 15.001 e 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun **candidato sindaco** non possono superare l'importo pari alla **somma della cifra fissa di 25.000 € e di una cifra ulteriore uguale al prodotto di 1 € per ciascun cittadino iscritto nelle liste elettorali** del comune considerato.

Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato **consigliere comunale**, invece, non possono superare l'importo pari alla somma di **una cifra fissa di 5.000 € e di una cifra ulteriore uguale al prodotto di 0,05 € per ciascun cittadino iscritto nelle liste elettorali** del comune considerato.

Infine, le spese per la campagna elettorale di ciascun **partito, movimento o lista** presente alle elezioni comunali (escluse le spese sostenute dai candidati consigliere comunale e sindaco) non possono superare l'importo pari al risultato del prodotto **di 1 € per ciascun cittadino iscritto nelle liste elettorali** del comune considerato.

## **Pubblicità delle spese elettorali dei candidati**

Ogni candidato deve presentare, **entro tre mesi dalla data delle elezioni**, una **dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte** per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi

propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte, con l'apposizione della formula “**sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero**”.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi per un importo superiore a 3.000 € erogati nell'arco di un anno da parte di uno stesso soggetto, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, è previsto l'obbligo di una dichiarazione congiunta, sottoscritta - in un unico documento - dal soggetto che li eroga e dal soggetto che li riceve. Tale dichiarazione deve essere presentata al Presidente del Consiglio comunale e al Collegio regionale di garanzia elettorale, che ne cura la pubblicità. Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche o da soggetti diversi. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. **Anche i candidati non eletti** sono obbligati alla presentazione della dichiarazione al Collegio regionale di garanzia elettorale.

### **Limiti introdotti dalla L. 9/01/2019, n. 3 (c.d. legge spazzacorrotti)**

Partiti, movimenti politici, liste e candidati alla carica di sindaco che partecipano alle elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti, devono tener conto anche degli **obblighi di trasparenza** disciplinati dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge “spazzacorrotti”).

I soggetti indicati hanno l'obbligo di annotare in apposito registro, per ogni contributo ricevuto, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell'erogazione. Tale annotazione deve avvenire entro il mese successivo a quello di ricezione ovvero, in caso di contributi o prestazioni di valore inferiore o uguale a euro 500,00, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo, se complessivamente superiori nell'anno a tale importo. I medesimi dati devono essere riportati nel rendiconto del partito, movimento politico o lista e contestualmente pubblicati sul loro sito internet per un tempo non inferiore a cinque anni. Non rientrano in tale obbligo le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando, per tutte le elargizioni, l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta.

Per i partiti e i movimenti politici, nonché per le liste che partecipano alle elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti, è inoltre introdotto il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da Governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia. È inoltre previsto il divieto per le fondazioni, per le associazioni e i comitati, di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, di devolvere denaro, contributi, prestazioni e forme di sostegno a carattere patrimoniale ai partiti, movimenti, liste e singoli candidati alla carica di sindaco ricevuti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia o da persone fisiche maggiorenni straniere non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto. È, infine, previsto il divieto, per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali, di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste che partecipano alle elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti.

I contributi ricevuti in violazione degli obblighi e divieti descritti non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende. La violazione dei predetti obblighi e divieti è inoltre punita con una sanzione amministrativa pecuniaria.

### **Pubblicità delle spese elettorali per i partiti**

I rappresentanti di **partiti, movimenti, liste** e gruppi di candidati presenti nelle elezioni **devono depositare presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento**. Copia del consuntivo va anche presentata all'Ufficio elettorale centrale che ne cura la pubblicità.

### **Sanzioni per i candidati**

La legge prevede distinte sanzioni, per i candidati e per i partiti.

Per quanto riguarda i candidati:

- le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva (scritta, affissioni murali e volantinaggio) sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile;
- in caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale nel termine previsto della dichiarazione da parte di un candidato, il Collegio regionale lo diffida a depositarla entro i successivi 15 giorni e, in caso di mancata presentazione, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.822,84 a 103.291,38 €. Inoltre, **per i candidati eletti la mancata presentazione comporta la decadenza dalla carica;**
- in caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i candidati sindaco e consigliere comunale, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l'importo eccedente il limite previsto e il triplo di detto importo. **Il superamento dei limiti di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta la decadenza dalla carica;**
- in caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali dei candidati o di mancata indicazione dei soggetti che hanno contribuito alla campagna (ove richiesto), il Collegio regionale di garanzia elettorale applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,57 a 51.645,69 €.

In caso di violazione che comporti la decadenza, accertata in via definitiva, il Collegio regionale di garanzia elettorale ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, per la delibera consiliare della decadenza.

### **Sanzioni per i partiti, liste o movimenti**

Per quanto riguarda i partiti, liste o movimenti le sanzioni previste sono:

- le spese sostenute dal comune per la **rimozione della propaganda abusiva** (scritta, affissioni murali e volantinaggio) sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile;
- in caso di **mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali** da parte di partiti, liste e movimenti per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 €;

- in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle spese elettorali di partiti, liste, movimenti delle fonti di finanziamento la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,57 a 51.645,69 €;
- in caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i partiti, liste e movimenti, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra la metà e il triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

### **Pubblicità del patrimonio dei titolari di incarichi politici**

L'art. 14, c. 1 del D.Lgs. 33/2013 stabilisce che, **sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente"**, con riferimento ai titolari di incarichi politici, debbano essere pubblicati:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

Nel dettaglio, l'obbligo di deposito presso l'Ufficio segreteria generale di cui alla precedente lettera f riguarda la seguente documentazione:

- una dichiarazione relativa ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". La dichiarazione deve comprendere anche la **situazione patrimoniale** del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono ;
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Devono anche essere fornite copie delle dichiarazioni dei redditi del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono;
- una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

La legge n. 441/1982 stabilisce anche obblighi ulteriori per i consiglieri comunali eletti in comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti:

- **ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi**, i consiglieri comunali devono depositare

un'attestazione relativa alle variazioni della situazione patrimoniale e copia della dichiarazione dei redditi, comprese quelle relative al coniuge non separato, ai figli e ai parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono;

- **entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica**, i consiglieri comunali sono tenuti a depositare una dichiarazione relativa alle variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza di tale termine, devono depositare una copia della dichiarazione dei redditi. Anche in questo caso tali adempimenti comprendono le informazioni relative al coniuge non separato, ai figli e ai parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono. Tale disposizione non si applica nel caso di rielezione.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati **entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato**, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili a seguito di richiesta di accesso civico.

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati indicati in precedenza, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione.

Le sanzioni sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione (art. 47 c. 3 del D.Lgs. 33/2013).

I documenti non detenuti dal Comune saranno richiesti agli Amministratori eletti dopo la deliberazione consiliare di convalida degli eletti.

### 3) COMUNICAZIONI AL COMUNE

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, presso la Corte di Appello di Torino, richiederà ai Comuni interessati dalla tornata elettorale delle amministrative 2024, l'invio, **per ogni candidato (possibilmente in formato excel)** dei seguenti dati:

- indirizzo di residenza
- indirizzo mail o PEC
- numero di cellulare

Si invitano le SS.LL. a trasmettere alla Segreteria Generale del Comune entro e non oltre il 15.05.2024 i dati richiesti.

Tali informazioni consentiranno al Collegio Regionale di contattare i candidati in caso di rendicontazioni errate, incomplete o in caso di omessa presentazione.

Di seguito si riassumono gli obblighi comunicativi nei confronti del Comune:

1) entro il **28 maggio p.v.** ciascun partito/movimento/lista è tenuto a comunicare alla Segreteria Generale il link che consente l'accesso a curricula e ai certificati del casellario giudiziale dei candidati;

2) entro il **15 maggio p.v.** ogni candidato è tenuto a comunicare alla Segreteria Generale (possibilmente in formato excel):

- indirizzo di residenza
- indirizzo mail o PEC
- numero di cellulare.

Si ringrazia per la collaborazione.

Vinovo, 29 aprile 2024

Il Vice Segretario Comunale  
*Gianluca Dott. Marannano\**

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.